



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 50 DEL 13 NOVEMBRE 2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
– INTERDIZIONE ALCUNE AREE DEL TERRITORIO – LIMITAZIONI ATTIVITA’-
DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MINORI.**

IL SINDACO

VISTO l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell’epidemia da COVID-19;

VISTI:

l’art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*) commi 1, 2, 3 e 4-bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, nel testo modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27;

il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19: “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone che possono essere assunte misure per quanto in oggetto, con particolare riferimento all’*art. 1 comma 2 lett. s)*, che prevede la “*limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile*”;

il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono state adottate “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con efficacia dal 18 maggio al 14 giugno 2020;

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

il Dpcm 7 agosto 2020 con il quale sono state adottate “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto che ha previsto:

Il Dpcm 7 settembre 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Il DL 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. – in vigore dal 8/10/2020

Il DPCM 13/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Il DPCM 18/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Il DPCM 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Il DPCM 3/11/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

CONSIDERATO:

che si rileva un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale;

che i report dell'Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché un forte aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici;

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, anche associati all'importazione di casi da Stati esteri;

che nelle scorse settimane l'ASL ha effettuato un gran numero di tamponi presso il Comune di Monte di Procida con la modalità drive through;

che ci sono quasi 100 positivi ad oggi sul territorio;

che si è avuta notizia di ulteriori casi di positività di cittadini montesi, in tale numero da poter determinare la presenza di un focolaio se non si adottano misure stringenti e cautelative;

PRESO ATTO

che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020, le cui disposizioni sono state successivamente prorogate dal DPCM 7/9/2020 e riprese nel DL 7/10/2020, prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Monte di Procida;

CONSIDERATO che il contesto particolare del Comune di Monte di Procida richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monte di Procida che, nonostante un'efficace

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;

- l'elevata densità abitativa
- l'attrattiva esercitata da luoghi di interesse paesaggistico e dalle località balneari

CONSIDERATA, altresì, la morfologia del territorio comunale di Monte di Procida con strade e aree pedonali di ridotte dimensioni che non garantiscono – specialmente in considerazione del maggior afflusso di persone di cui sopra – il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine;

CONSIDERATO che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19.

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Monte di Procida;

Viste e richiamate le proprie precedenti ordinanze e in particolare l'ordinanza 42/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica locale;

CONSIDERATO altresì quanto stabilito dal COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706 in data 11/10/2020 che ha previsto la necessità anche per i contatti stretti di effettuare l'isolamento fiduciario di 10 giorni più un tampone antigenico rapido o molecolare.

DATO ATTO che si è rilevato un enorme afflusso di persone in particolare nell'area di Acquamorta tali da rendere difficile consentire il rispetto del distanziamento interpersonale in particolare nei week end in cui non si è proceduto alla chiusura dell'area;

ORDINA

**IN VIA PRECAUZIONALE AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO,
TEMPORANEAMENTE
CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ORE 23,59 DEL 15 NOVEMBRE**

In località Acquamorta :

- sarà interdetto l'accesso ai moli, alla spiaggia, all'area verde Scirocco e alla omonima area giochi;
- a partire dalle 18:00 l'intera area sarà interdetta, salvo che per lo svolgimento delle attività commerciali consentite, con le limitazioni previste dall'attuale normativa nazionale e regionale.
- In merito alle attività di bar e ristoranti, nei limiti imposti dal DPCM e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania vigenti, l'accesso dell'utenza è consentito per il solo tempo strettamente necessario agli acquisti.
- restano consentite le attività diportistiche;

è interdetto l'accesso alle spiagge di Miliscola e di Torregaveta;

- la chiusura del Parco del Benessere, Belvedere Stupor Mundi, dei Giardini di Dedalo e Area Giochi di Cappella in Piazza della Terra;

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

FINO ALLE 23,59 DI DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020

- il divieto di accesso sul territorio comunale e il divieto di svolgimento sul territorio comunale agli esercenti le attività di vendita ambulante, vendita porta a porta, procacciatori d'affari, con esclusione dei servizi di consegna a domicilio ;

-il divieto su tutto il territorio comunale del volantinaggio;

FINO A NUOVA DISPOSIZIONE

E' fatto divieto ai minori di 18 anni, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/ altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

Fermi restando i divieti imposti dal DPCM vigente e richiamato in particolare l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in caso di sintomi associati al COVID-19, si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (autonitoraggio condizioni di salute)

RACCOMANDA

Fermo l'obbligo di indossare la mascherina, la stessa deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

L'obbligo di corretto utilizzo è esteso a qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie utilizzato.

In particolare si raccomanda all'interno degli esercizi di ristorazione e bar di abbassare la mascherina per il tempo strettamente necessario per la consumazione al banco o al tavolo e di indossarla per il tempo rimanente in particolare in presenza del personale che presta servizio ai tavoli e al banco.

Si raccomanda comunque di limitare al massimo le uscite, in particolare con riferimento alle abitazioni private, secondo quanto disposto dal DPCM 4/11/2020, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 CPP.

DISPONE

- La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on- line sul sito web istituzionale del Comune www.comune.montediprocida.na.it
- A chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento;
- Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza della Regione Campania;
ai componenti del C.O.C. dell'Amministrazione Comunale di Monte Di Procida;
al Comando di P.M e dagli altri presidi di Polizia presenti sul territorio;
al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore dell'Ente;
Alla Capitaneria di Porto- delegazione di spiaggia di Monte di Procida;
alle RSU e alle OO.SS. di categoria.
Ai Comuni limitrofi

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Monte di Procida, 13/11/2020

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Pugliese